NORME IN MATERIA DI RAPPORTI TRA SOCIETA' E SPORTIVI PROFESSIONISTI

Art. 18

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

Nei confronti dei membri degli organi di amministrazione del CONI per i quali e' prevista la designazione elettiva, si applica l'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, ancorche' siano nominati don decreto ministeriale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 marzo 1981

PERTINI FORLANI - SIGNORELLO - SARTI - REVIGLIO - FOSCHI - ANIASI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Versione in vigore dal 23 febbraio 2003, non più in vigore dal 1 luglio 2022 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti
Estremi	Legge 23 marzo 1981, n. 91
Capo	IV — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-rapporti-tra-societa-e-sportivi-professionisti/art-18-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-36/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it